



Museo Teanum Sidicinum, Teano

LA DONNA

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e

assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

LA DONNA LAVORATRICE

Il principio di parità tra uomini e donne nell'ambito lavorativo è stato il frutto della consapevolezza, da parte delle madri costituenti, del fatto che le donne italiane nel corso della guerra avevano saputo svolgere mestieri che venivano tradizionalmente considerati "da uomini" e dunque non intendevano ritornare allo status quo pre bellico che limitava il loro ruolo alla sfera domestica. Infatti, l'Articolo 37, oltre a stabilire l'uguaglianza tra uomini e donne, prende in considerazione il ruolo sociale svolto dalle donne. A questo riguardo Aldo Moro osservò che: *"il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l'attività della donna nell'ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita"*.

Naturalmente l'essere madre non è il compito principale delle donne, ma è vero che molte lavoratrici sono anche madri, e quindi è necessario prendere in considerazione come la maternità, o meglio la genitorialità, cambi le esigenze di lavoratori e lavoratrici. In particolare, con la legge n.1204 del 1971 "Tutela delle madri lavoratrici" la maternità viene considerata non solo come un valore individuale, *ma come un valore sociale, di cui la società deve farsi carico*. Tuttavia, con la legge 1204, anche se vi è una maggiore tutela delle madri lavoratrici, la cura dei figli rimane comunque un obbligo prevalentemente femminile.

Con la legge n.53 del 2000 si introduce invece il concetto di conciliazione e vengono istituiti i congedi parentali, che, così come i permessi per malattia possono essere usufruiti da entrambi i genitori. La legge quindi considera più la cura di figlie e figli

un'esclusiva responsabilità delle donne. Tuttavia, in pratica, sono ancora relativamente pochi i *padri lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali* e il congedo di paternità prevede solo 5 giorni di astensione dal lavoro. Non solo, il rientro da una maternità per le madri non è sempre facile: secondo dati dell'Osservatorio Nazionale Mobbing, *4 madri su 10 vengono costrette a dare le dimissioni per effetto di "mobbing post partum"*. Questo dato indica come benché la maternità delle donne lavoratrici sia tutelata, il mondo del lavoro fatica ancora a garantire alle madri lavoratrici i loro diritti.

STATUA DI DEMETRA

Dea della terra coltivata, protettrice dei campi.
Museo archeologico di Teanum Sidicinum

Datata alla fine del VI sec. a.C., la statua, rappresentata nell'iconografia con porcellino, è attribuibile a Demetra/ Cerere. Per la robustezza delle forme e per la resa della veste, caratterizzata da pieghe stilizzate e pesanti, che ricadono verso il basso parallele, essa è accostabile alle figure acroteriali del santuario tardo-arcaico di Portonaccio a Veio. La statua è stata probabilmente prodotta in una bottega capuana